



COMUNE DI SANT'ANTIOCO
Provincia di Carbonia Iglesias

CONSIGLIO

REGOLAMENTO



COMUNALE

Riapprovato con delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 24 /11/2003

Modificato con:

delibera C.C. n° 28 del 07/04/2006

delibera C.C. n° 11 del 21/03/2012

delibera C.C. n° 59 del 15/11/2013

INDICE

PREMESSA	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - Regolamento - Finalità	6
ART. 2 - La Commissione per il Regolamento	6
ART. 3 - La sede delle adunanze	6
CAPO II - IL PRESIDENTE	7
ART. 4 - Prima seduta del consiglio comunale ed elezione dell'ufficio di Presidenza	8
ART. 5 - Compiti e poteri del Presidente del Consiglio	8
CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI	10
ART. 6 - Costituzione	11
ART. 7 - Conferenza dei Capi Gruppo	11
CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	13
ART. 8 - Costituzione e composizione	14
ART. 9 - Presidenza e convocazione delle commissioni	14
ART. 10 - Funzionamento delle commissioni	15
ART. 11 - Funzioni delle commissioni	15
ART. 12 - Segreteria delle commissioni	16
CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI	17
ART. 13 - Commissioni d'indagine	18
ART. 14 - Commissioni di studio	18
CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI	20
ART. 15 - Designazione e funzioni	21
CAPO VII - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO DEI CONSIGLIERI COMUNALI	22
ART. 16 - Entrata in carica - Convalida	23
ART. 17 - Dimissioni	23
ART. 18 - Decadenza dalla carica	24
CAPO VIII - DIRITTI DEI CONSIGLIERI	25
ART. 19 - Diritto d'iniziativa	26
ART. 20 - Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni	26
ART. 21 - Richiesta di convocazione del Consiglio	27
CAPO XI - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	28
ART. 22 - Divieto di mandato imperativo	29
ART. 23 - Partecipazione alle adunanze	29
ART. 24 - Astensione obbligatoria	29
CAPO X - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI	30
ART. 25 - Nomine e designazione di Consiglieri Comunali	31
CAPO XI - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	32
ART. 26 - Competenze	33
ART. 27 - Avviso di convocazione	33
ART. 28 - Ordine del giorno	33
ART. 29 - Avviso di convocazione- Consegna - Modalità	34

ART. 30 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini	35
ART. 31 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione	36
CAPO XII - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	37
ART. 32 - Deposito degli atti	38
ART. 33 - Adunanze di prima convocazione	38
ART. 34 - Adunanze di seconda convocazione	39
ART. 35 - Partecipazione dell'assessore non consigliere	39
CAPO XIII - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE	40
ART. 36 - Adunanze pubbliche	41
ART. 37 - Adunanze riservate ai soli Consiglieri Comunali	41
ART. 38 - Adunanze "aperte"	41
CAPO XIV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	43
ART. 39 - Comportamento dei consiglieri	44
ART. 40 - Ordine della discussione	44
ART. 41 - Mantenimento dell'ordine della seduta	45
ART. 42 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula	45
CAPO XV - ORDINE DEI LAVORI	46
ART. 43 - Comunicazioni - interrogazioni	47
ART. 44 - Ordine di trattazione degli argomenti	47
ART. 45 - Discussione - norme generali	48
ART. 46 - Fatto personale	49
ART. 47 - Termine dell'adunanza	49
ART. 48 - La partecipazione del Segretario Generale all'adunanza	49
ART. 49 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma	50
ART. 50 - Verbale - Deposito - Rettifiche – Approvazione	51
CAPO XVI - LE VOTAZIONI	52
ART. 51 - Modalità generali	53
ART. 52 - Votazione in forma palese	53
ART. 53 - Votazione per appello nominale	53
ART. 54 - Votazione a scrutinio segreto	53
ART. 55 - Esito delle votazioni	54
ART. 56 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	55
CAPO XVII - ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE	56
ART. 57 - Procedura per l'elezione	57
ART. 58 - La mozione di sfiducia	57
CAPO XVIII - SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA	58
ART. 59 - Dimissioni e cessazioni dalla carica – Sostituzione	59
CAPO XIX - NOMINA - DESIGNAZIONE - REVOCA DEI RAPPRESENTANTI	60
ART. 60 - Competenza del Consiglio - Termini - Interventi sostitutivi	61
ART. 61 - Nomine e designazione di consiglieri comunali	61
ART. 62 - Nomine designazione di non consiglieri	61
ART. 63 - Dimissioni, revoca e sostituzione	62
ART. 64 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi	62
ART. 65 – Diritto al rilascio di copie	63
ART. 66 - Accesso agli atti da parte dei rappresentanti degli organismi di partecipazione e di consultazione	63
CAPO XX - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO E ISPETTIVO	64
ART. 67 - Criteri e modalità	65

CAPO XXI - ISTITUZIONE DI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE - RAPPORTI	67
ART. 68 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni	68
CAPO XXII - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI	69
ART. 69 - La consultazione dei cittadini	70
ART. 70 - Il Referendum consultivo	70
ART. 71 - Entrata in vigore	70
ART. 72 - Diffusione	71

PREMESSA

Il Consiglio Comunale di Sant'Antioco

CONSIDERA fondamentale l'affermazione dello spirito di servizio come elemento essenziale per un corretto adempimento delle responsabilità connesse allo svolgimento dell'incarico di consigliere comunale;

RITIENE che debba essere intrapresa ogni iniziativa giudicata idonea ad elevare il rapporto fiduciario tra cittadini ed eletti, senza del quale ogni potere risulta vuoto e viene progressivamente delegittimato;

VALUTA che debba essere promossa ed incoraggiata al massimo la partecipazione di tutti i cittadini ad ogni livello e grado dell'amministrazione locale e che debba esser rimosso ogni ostacolo al raggiungimento di questo obiettivo giudicato prioritario, anche al fine di ridurre la continua erosione del livello di credibilità di tutti gli eletti;

GIUDICA necessario, per favorire la corretta e pratica attuazione di questi principi, instaurare regole e condizioni che agevolino l'avvicendamento di ogni cittadino nell'assunzione dei vari livelli di responsabilità al di fuori del Consiglio e di tutta la struttura amministrativa comunale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal T.U. n° 267/2000, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

ART. 2

La Commissione per il regolamento

1. Le funzioni della commissione per il regolamento del Consiglio Comunale, prevista dall'art. 62 dello Statuto, sono esercitate dalla Commissione Statuto. Quando esercita le funzioni relative all'interpretazione del regolamento, la Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco.-

ART. 3

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione.
3. Su proposta del Presidente la conferenza dei capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentanti, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART. 4

Prima seduta del Consiglio Comunale ed elezione dell'Ufficio di Presidenza

1. La prima seduta del consiglio comunale successiva alle elezioni e' convocata dal sindaco neo eletto ed e' presieduta dal consigliere anziano sino alla elezione del presidente, secondo quanto previsto dallo statuto.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72 comma 4 del T.U. approvato con D.P.R. 570/60, con esclusione del sindaco neo eletto e dei consiglieri alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
4. Avvenuta l'elezione del presidente del consiglio e del vice presidente a norma dell'art. 27 bis dello statuto, previo giuramento, gli stessi assumono immediatamente le loro funzioni e la seduta prosegue per la comunicazione da parte del sindaco dei componenti della giunta e per ulteriori adempimenti.-
5. L'elezione del presidente e del vice presidente e' effettuata dal consiglio fra i suoi componenti, secondo le modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento.

ART. 5

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne' tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Per l'esercizio delle funzioni di competenza del presidente dell'assemblea, previste dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento, richieste dal consiglio e dai consiglieri e comunque connesse all'ufficio allo stesso attribuito, il consiglio comunale, su proposta dello stesso presidente, istituisce un'apposita unità organizzativa preposta al funzionamento del consiglio comunale e posta alle dirette dipendenze del presidente. Nel provvedimento istitutivo sono definiti il numero ed i profili professionali del personale addetto all'unità organizzativa, mediante variazione dell'organico comunale che non comporti aumento di posti e con l'utilizzazione di dipendenti già in servizio presso l'ente, dotati di esperienze nello specifico settore e di adeguata conoscenza delle funzioni e compiti del comune. Sul provvedimento istitutivo dell'unità organizzativa e sugli aspetti connessi, sopra indicati, viene richiesto il parere del sindaco e della giunta comunale. Il consiglio comunale, d'intesa col sindaco, stabilisce la sede dell'unità organizzativa, le attrezzature e le dotazioni strumentali alla stessa.
3. I rapporti di natura politico – amministrativa fra gli organi esecutivi ed il presidente dell'assemblea sono tenuti dal sindaco o dall'assessore preposto a sovrintendere, per suo incarico, a specifiche attività del comune. I rapporti di carattere amministrativo, giuridico e finanziario relativi agli atti da sottoporre al consiglio comunale e ad ogni altra attività e necessità del consiglio stesso sono tenuti dal presidente dell'assemblea con il sindaco, il segretario comunale, il responsabile dei servizi finanziari e con il

collegio dei revisori dei conti per le necessità di carattere operativo tali rapporti possono essere attivati, su incarico del presidente, dal responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente comma, con le modalità che saranno stabilite in relazione alle esigenze che concretamente si presentano.

4. Il presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento, resolvendo le questioni procedurali insorte, sentito il parere del segretario generale concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
5. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative dei singoli consiglieri.
6. Il presidente del consiglio per assicurare il buon andamento dei lavori programma il calendario dell'attività consiliare sentito il sindaco e la conferenza dei capi gruppo.
7. Il presidente promuove i rapporti del consiglio comunale col sindaco, con la giunta, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali ed altri organismi ai quali il comune partecipa.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 6

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, questi potrà formare un gruppo autonomo.-
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo che ha riportato il maggior quoziente individuale alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del relativo capo gruppo.
5. Tutti i consiglieri che si distaccano dal gruppo consiliare di appartenenza, senza aderire ad alcuno dei gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale, costituiscono il gruppo misto del Consiglio comunale, al quale sono riconosciute tutte le prerogative spettanti agli altri gruppi consiliari.
Il gruppo misto del Consiglio elegge all' interno il Capo-Gruppo.
6. In via transitoria, i gruppi che si sono costituiti prima dell'adozione del presente regolamento, restano confermati nel loro numero e con la denominazione con cui si sono qualificati.
7. All'interno della sede municipale verrà messa a disposizione dei Gruppi Consiliari un luogo d'incontro e di riunione attrezzato e informatizzato per consentire ai consiglieri comunali di consultare atti e pratiche inerenti la loro carica

ART. 7

Conferenza dei capi gruppo

1. la conferenza dei capi gruppo e' organismo consultivo del presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività' del consiglio. la conferenza dei capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. il presidente sottopone al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Alla riunione e' invitato il sindaco.
3. la conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con appositi incarichi. le proposte ed i pareri della conferenza sono illustrati al consiglio dal presidente.

4. la conferenza dei capi gruppo e' convocata e presieduta dal presidente. alla riunione partecipano il sindaco od il vice sindaco e possono assistere il segretario comunale, il suo sostituto o il funzionario comunale richiesto dal presidente.
5. la conferenza e' convocata dal presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da parte del sindaco o dai capi gruppo rappresentanti almeno un quinto dei consiglieri presenti in consiglio.
6. la riunione dei capi gruppo e' valida quando dai partecipanti e' rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.
7. i capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capi gruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte
9. delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario verbalizzante e se ne trasmette copia ai capi gruppo assenti.
10. La conferenza dei capigruppo, in quanto organismo consultivo, non prevede votazioni.-

CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

ART. 8

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno 3 commissioni permanenti, ciascuna delle quali aventi competenze sulle materie dei settori di cui al terzo comma dell'art. 23 dello Statuto.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal Consiglio con votazione palese.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, di gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo.
5. Il Consiglio comunale può stabilire di integrare la composizione di talune commissioni consiliari, con l'inserimento di tecnici od esperti scelti all'interno o all'esterno dell'organico del Comune. Questi partecipano alle sedute delle commissioni con facoltà di intervento e senza diritto di voto. Per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, tecnici od esperti scelti all'esterno dell'organico del Comune, spettano esclusivamente gli emolumenti previsti per i consiglieri comunali membri delle stesse commissioni.
6. Le commissioni consiliari già nominate dal Consiglio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano confermate nel loro numero e nella loro composizione, fatta salva la facoltà del Consiglio di deliberare circa la costituzione e la composizione delle nuove commissioni consiliari.
Restano in vigore, altresì, le disposizioni che disciplinano specifiche competenze già attribuite alle commissioni consiliari permanenti.

ART. 9

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dal Consiglio Comunale a votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli assessori comunali non incompatibili possono presiedere le commissioni permanenti
2. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dalla stessa designato a esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
3. Il presidente comunica al Sindaco la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione del relativo provvedimento.
4. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il

consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata dal almeno 1/3 dei membri della commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi a tutti i consiglieri comunali, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con fonogramma o con telegramma, che devono pervenire almeno 24 ore prima della seduta. Copia degli avvisi di convocazione sono affissi all'albo del Comune entro i termini stabiliti per l'inoltro degli stessi ai componenti della commissione.
7. Il Sindaco o la Giunta, nel caso in cui intendono acquisire pareri o fare comunicazioni alle commissioni consiliari permanenti, possono convocare le medesime con le modalità previste ai precedenti comma. In questo caso le sedute delle commissioni sono presiedute dal Sindaco o dall'Assessore competente nella materia da trattare.

ART. 10

Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta riservata esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
3. Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione, e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

ART. 11

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e dei controlli politico-amministrativo allo stesso attribuiti, salvaguardando comunque la centralità del Consiglio comunale nella programmazione e nella elaborazione delle scelte. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, nelle materie di cui all'art. 42 lett. A-B-C-F- del T.U. n° 267/2000 alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio.
3. La conferenza dei capi gruppo può stabilire che determinati atti vengano rimessi alle commissioni consiliari per l'istruttoria ed approfondimento preliminare, prima della discussione da parte del Consiglio comunale.
La stessa conferenza può altresì, stabilire che determinati atti vengano rimessi all'esame delle commissioni consiliari, per la formazione di proposte di deliberazione da sottoporre, successivamente, alla approvazione del Consiglio Comunale con dibattito limitato alla sola dichiarazione di voto.
4. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
5. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

ART. 12

Segreteria delle commissioni

- I. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte dal funzionario comunale designato dal Sindaco, su proposta del Segretario Generale.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 13

Commissioni d'indagine

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da al meno 1/5 dei consiglieri in carica, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi in numero proporzionale alla consistenza dei gruppi nel Consiglio. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, afferenti all'oggetto dell'indagine od alla stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alla audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione. che nelle audizioni può avvalersi anche di apparecchi di registrazione, viene effettuato da un funzionario comunale incaricato dal Sindaco, su proposta del Segretario generale.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non risultino, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, vengono dal presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 14

Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle commissioni permanenti di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico.

2. Il presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento di lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno delle Commissioni Speciali incaricate di avanzare proposte su importanti questioni che riguardano la comunità.- A tali commissioni possono partecipare in qualità di esperti, e con diritto di voto, anche non Consiglieri Comunali.-

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 15

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

CAPO VII

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 16

Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o di incompatibilità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
3. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue il verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.
4. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi della stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

ART. 17

Dimissioni

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141.
2. Nei riguardi del consigliere comunale che ha presentato le dimissioni, esse sono operative fin dal momento in cui pervengano al protocollo.
3. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei consiglieri, che hanno rassegnato le dimissioni, previo accertamento della insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 18

Decadenza dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, non rimossa a termini di legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. I consiglieri decadono dalla carica per ingiustificate assenze ad una intera sessione ordinaria. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Sindaco, da parte del consigliere interessato e decide conseguentemente.
3. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.
4. A cura del Segretario Generale è tenuto il registro delle presenze dei consiglieri alla sedute del Consiglio. Tale registro è pubblico e può essere consultato da tutti i cittadini. Annualmente viene redatto un elenco delle presenze di ciascun consigliere, che viene allegato al registro delle presenze.

CAPO VIII

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 19

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilite dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria.- Le proposte di deliberazione e di emendamento sono iscritte all'ordine del giorno del primo consiglio successivo alla loro presentazione, purché pervengano al Comune entro il giorno antecedente alla riunione della conferenza dei capi gruppo che discute l'ordine del giorno del Consiglio.
Vengono inserite all'ordine del giorno del Consiglio non più di una proposta di deliberazione o di emendamento per ciascun gruppo consiliare.

ART. 20

Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze alla stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. ***Nessun consigliere può presentare più di una interrogazione o mozione per la stessa seduta. In ogni caso non possono essere presentate – complessivamente - più di due interrogazioni e/o mozioni per ciascun gruppo consiliare composto da più componenti, e più di una interrogazione e/o mozione per quelli composti da un solo componente.***
3. Vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio quelle mozioni ed interrogazioni che pervengono al Comune, entro il giorno antecedente la seduta della conferenza dei capi gruppo che discute sull'ordine del giorno dello stesso Consiglio. Debbono essere indirizzate al Sindaco, formulate per iscritto e firmate dai proponenti. L'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno è determinato sulla base della data di arrivo della relativa istanza, all'Ufficio Protocollo del Comune. Le mozioni ed interrogazioni non iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, perché pervenute in ritardo o in esubero rispetto al limite di cui al comma precedente, sono iscritte nell'ordine del giorno dei successivi Consigli Comunali, secondo l'ordine con cui sono pervenute al Comune.
4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
6. Ciascun gruppo consiliare può presentare, ad inizio di seduta subito dopo le comunicazioni del Sindaco, non più di una interrogazione o mozione relativa a fatti o circostanze sopravvenute. Il Consiglio decide se aprire la discussione o rinviarla alla successiva seduta, con dibattito limitato alla sola dichiarazione di voto. In ogni caso il Consiglio Comunale non potrà adottare, nella stessa seduta, determinazioni che comportino variazioni delle entrate o delle stesse modifiche di delibera precedenti o vincoli giuridici per il Comune.

ART. 21

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco.

CAPO XI

**ESERCIZIO DEL MANDATO
ELETTIVO**

ART. 22

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione di voto.

ART. 23

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Delle giustificazione viene presa nota a verbale.
4. Il consigliere che si assenta momentaneamente o definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

ART. 24

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e della votazione, quando il Consiglio esamina argomenti in cui gli stessi abbiano un interesse proprio o quando si tratti di interessi dei loro congiunti od affine, fino al quarto grado civile
2. I consiglieri obbligati a astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

CAPO X

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 25

Nomine e designazione di Consiglieri comunali

1. Le incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale sono quelle previste dall'art. 63 del T.U. 263/2000.
2. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o disegnato dal Consiglio.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

CAPO XI

**CONVOCAZIONE DEL
CONSIGLIO**

ART. 26

Competenze

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto e il presente regolamento.

ART. 27

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione è firmato dal presidente o da chi legalmente lo sostituisce e contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
3. L'avviso di convocazione precisa, a norma del comma 6° dell'art. 24 dello Statuto, se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in sessione ordinaria solo per l'approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi, dell'assestamento di bilancio.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Sindaco dalla maggioranza dei componenti della Giunta o da almeno 1/5 dei consiglieri. L'adunanza deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

ART. 28

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma, sentita la conferenza dei capi gruppo che per l'occasione può essere convocata telefonicamente, entro il giorno precedente la data della sua riunione.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazione, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dai precedenti artt. 19 e 20.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta riservata" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 38. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 29

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato al Consigliere comunale, preferibilmente, con una delle seguenti modalità, a scelta del Consigliere:
 - mediante fax a consiglieri che abbiano comunicato, a tal fine, all'Ufficio di Segreteria del Comune, il proprio numero di fax,
 - mediante messaggio di posta elettronica ordinaria con richiesta di conferma di avvenuta lettura a consiglieri che abbiano comunicato a tal fine all'Ufficio di Segreteria del Comune la propria casella di posta elettronica,
 - mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Con le stesse modalità devono essere inviati gli atti della seduta.

2. Solo nel caso in cui il consigliere non disponga degli strumenti necessari a consentire la notifica nei modi di cui sopra l'avviso di convocazione verrà notificato tramite messo comunale.
3. La comunicazione secondo una delle modalità previste alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1°, indicata dal consigliere, si ritiene effettuata con invio documentato da prova certa della spedizione (ricevuta di fax, conferma di avvenuta lettura).
4. Qualora non sia possibile, per qualsiasi ragione, procedere alla notifica dell'avviso con uno dei modi indicati nei primi tre punti di cui al comma 1° la convocazione sarà notificata al domicilio del Consigliere dal messo comunale. Ove non sia possibile effettuare la notifica, il messo provvederà a depositare la convocazione presso la cassetta delle poste. Il messo rimette alla Segreteria del Comune la dichiarazione di avvenuta notifica contenente l'indicazione del girono e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco – ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi o del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consigliere.
5. I consiglieri che non risiedono nel Comune e non si servono di una delle modalità di comunicazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1°, possono designare entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune

indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

6. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 30

Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini in cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere indicati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato rinviato.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 31

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei due giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti ancora esposta nel giorno precedente ed in quello in cui la riunione ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuito speciale rilevanza. Copia dell'avviso di convocazione è inviato agli organi di informazione locale.

CAPO XII

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 32

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere in via ordinaria depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo ed il Segretario Comunale.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

ART. 33

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui siano trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si desume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni, accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala delle adunanze non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

ART. 34

Adunanze di seconda convocazione

1. E' adunanza di seconda convocazione la seduta del Consiglio comunale che fa seguito a altra riunione andata deserta non costituita validamente per mancanza del numero legale.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.
3. Nelle adunanze di seconda convocazione, non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - i bilanci pluriennali;
 - il conto consuntivo;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - la disciplina dello stato giuridico e delle assunzione di personale;
 - la pianta organica.
4. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'arte. 31 del presente regolamento.

ART. 35

Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere di cui al 4° comma dell'art. 47° T.U. n° 267/2000 e dell'art. 26 dello statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto i intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO XIII

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 36

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 38.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 37

Adunanze riservate ai soli Consiglieri comunali

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma riservata ai soli Consiglieri comunali quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati i fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta riservata sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno 3 consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta riservata per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze riservate possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario comunale ed il Vice Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 38

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni politico amministrativo o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale ed anche in altre sedi ritenute idonee allo scopo.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della regione, della Provincia di altri comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra

invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Il Presidente stabilisce il numero, la priorità degli interventi e i tempi assegnati a ciascuno di essi.

CAPO XIV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 39

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito dare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità delle persone. In caso contrario il Presidente ordina la prosecuzione dei lavori in seduta riservata.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, o seguita a parlare dopo la scadenza del tempo assegnato dal regolamento, il presidente lo richiama ufficialmente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni, il presidente deve interdirgli la parola sino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del presidente, senza ulteriore discussione, decide sull'argomento in trattazione e delibera, a maggioranza dei presenti, sulla censura del consigliere.
5. Qualora il consigliere persista nel suo comportamento il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta rinviandola ad altra ora dello stesso giorno od ad altra data. Alla ripresa della seduta, il consigliere non può riprendere la parola sino a quando non venga esaurito l'argomento in discussione.

ART. 40

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al presidente del Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve unicamente riguardare la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

ART. 41

Mantenimento dell'ordine della seduta

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, silenzioso, tale da non ostacolare l'ordinario funzionamento della seduta.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani e/o delle altre forze di pubblica sicurezza. A tal fine almeno un vigile urbano è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del presidente.
3. La forza pubblica può entrare nella parte dell'aula riservata ai consiglieri solo su richiesta del presidente.
4. Quando da parte di persone che assistano all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente. Egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione sino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 42

Ammissioni di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposte ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, e predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO XV

ORDINE DEI LAVORI

ART. 43

Comunicazioni – interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti, salvo diversa decisione del consiglio.
3. L'esame delle interrogazioni viene effettuato secondo l'ordine con cui sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il proponente non ne abbia chiesta il rinvio ad altra adunanza.
4. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal proponente, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna nel tempo di cinque minuti.
5. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.
6. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
7. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.
8. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 15 giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. Nel caso in cui la risposta non venga rimessa entro il termine predetto, su richiesta del consigliere proponente, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio.

ART. 44

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse la comunicazione e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Consiglio, su richiesta del Presidente o di un consigliere. La decisione del Consiglio è assunta con votazione a maggioranza, con discussione limitata alla sola dichiarazione di voto.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti e dall'art. 20 comma 6.
3. Le proposte che abbiano per fine di revocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, possono essere iscritte all'ordine del giorno della seduta previa deliberazione del Consiglio comunale, con dibattito limitato alla sola dichiarazione di voto.
Tali proposte debbono essere presentate in sede di comunicazioni ed illustrate dal consigliere proponente per un tempo non superiore ai tre minuti.
Ciascun gruppo consiliare può presentare una sola proposta non scritta all'ordine del giorno.
4. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 45

Discussione – norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di venti minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore. Ciascun gruppo può intervenire complessivamente per non più di 40 minuti nello stesso punto dell'ordine del giorno, fatti salvi i principi stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 22. La dichiarazione di voto è limitata a tre minuti.
3. Il presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il presidente od il relatore replicano in forma concisa per un tempo non superiore ai 15 minuti agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione. Dopo la replica dei consiglieri il presidente od il relatore può trarre le conclusioni con un intervento non superiore a 5 minuti.
5. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le conclusioni, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, ogni gruppo consiliare avrà la facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per un tempo non superiore ai tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno

diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il tempo limite stabilito.

7. Per questioni di rilevante interesse il Consiglio può stabilire tempi più ampi per il dibattito.

ART. 46

Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi nel tempo massimo di 5 minuti; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere che lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare per più di cinque minuti.

ART. 47

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro il quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal consiglio, su proposta presentata dal presidente, udita la conferenza dei capi gruppo.
2. Il consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita dal compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

ART. 48

La partecipazione del Segretario Generale all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione sia per esprimere il suo parere di

legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

ART. 49

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. La rappresentazione informatica, (registrazione audio), sottoscritta dal Segretario Generale e dal Presidente con firma digitale della registrazione sonora costituisce il verbale della seduta. A tal fine il Consiglio comunale si dota delle attrezzature e del personale necessari.
3. Il supporto originale della registrazione viene archiviato a cura della Segreteria Generale con gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, o non consentito.
4. La rappresentazione informatica (registrazione audio) di ciascun punto deliberato verrà pubblicata all'albo informatico in allegato al verbale della relativa delibera.
5. Quando, per qualsiasi causa, non sia possibile la registrazione ed il Consiglio non deliberi di aggiornare la seduta, il verbale è costituito da un testo redatto, con i criteri tradizionali, riportante i motivi principali delle discussioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
6. Per la trattazione di argomenti in seduta segreta, l'impianto di registrazione viene disattivato ed il verbale è redatto con le modalità stabilite dal comma 5°, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. La registrazione audio delle sedute, costituisce ad ogni effetto di legge il resoconto integrale della seduta.
8. E' fatta salva per ogni consigliere la possibilità di chiedere che la propria dichiarazione di voto venga riportata integralmente, a tal fine occorre far pervenire il testo scritto al Segretario prima della lettura al Consiglio, ovvero procedere alla dettatura della stessa. Il testo scritto verrà allegato al verbale.
9. Il verbale della seduta redatto in forma digitale non è soggetto ad approvazione da parte del consiglio.
10. Al termine della votazione il Presidente del Consiglio comunale dà lettura dei nomi dei consiglieri, con l'indicazione della volontà di voto, che il Segretario inserisce nel verbale della deliberazione.

ART. 50
Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione

- I. I verbali delle deliberazioni contenenti l'oggetto, la data della seduta, i presenti, i risultati delle votazioni con la specifica dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, ed eventualmente il testo scritto delle dichiarazioni di voto dei consiglieri di cui al comma 8 del presente articolo, verranno inviati per e-mail ai Capigruppo Consiliari e ai consiglieri che ne faranno richiesta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

CAPO XVI

LE VOTAZIONI

ART. 51

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

ART. 52

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al presidente indicare le modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione dei consiglieri scrutatori e del Segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediata dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. 53

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del presidente o di almeno 1/5 dei consiglieri.
2. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

ART. 54

Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato dalle norme che disciplinano la nomina delle persone da designare.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od ad un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

ART. 55

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto sul voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta. Nel caso in cui anche la seconda votazione risultasse infruttuosa, l'argomento in questione viene automaticamente rinviato.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può nella stessa adunanza,

essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. L'esito della votazione viene proclamato dal presidente.
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei votanti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 56

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO XVII

ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 57

Procedura per l'elezione

1. L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta comunale sono regolate rispettivamente dall'art. 46 e 71 del T.U. n° 267/2000 e dell'art. 47 dello stesso T.U.
2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Nella medesima seduta il Sindaco illustra le linee programmatiche che la Giunta si propone di realizzare. A seguito di discussione il Consiglio approva a scrutinio palese apposito documento contenente gli indirizzi generali di governo.
5. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data di proclamazione e deve tenersi entro 10 gg. dalla convocazione.
6. Il documento programmatico consegnato al Segretario comunale che provvede a trasmettere copia al consigliere anziano è depositato a disposizione dei consiglieri comunali nelle forme e nei termini stabiliti per gli atti delle adunanze ordinarie.
7. Il documento programmatico viene votato unitariamente, non essendo per lo stesso ammesse votazioni per divisione o per parti

ART. 58

La mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa, per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati al Comune e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
3. La mozione deve contenere le motivazioni che hanno determinato i consiglieri proponenti a sottoscriverla.
4. La mozione è inviata dai consiglieri proponenti al Sindaco ed al Segretario comunale che ne cura il deposito nelle forme e nei termini previsti per gli atti delle adunanze ordinarie.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni da quello della presentazione.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO XVIII

SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

ART. 59

Dimissioni e cessazioni dalla carica – Sostituzione

1. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta comunale dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio comunale.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore debbono essere presentate per iscritto al protocollo. Non è richiesto che siano motivate.

CAPO XIX

NOMINA – DESIGNAZIONE - REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

ART. 60

Competenza del Consiglio – Termini – Interventi sostitutivi

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Quando il Consiglio non definisce gli indirizzi di propria competenza nel termine previsto dal precedente comma, ed il Sindaco non provvede alla nomina, designazione o revoca di cui al 1° comma, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

ART. 61

Nomine e designazione di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni all'ente, devono far parte consiglieri comunali, questi sono sempre designati dal Consiglio.
2. Nel caso che il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, con le modalità di cui al precedente art. 60.

ART. 62

Nomine designazione di non consiglieri

1. La nomina e la designazione di rappresentanti del Comune, non consiglieri comunali, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, sono regolate dalle norme di cui al precedente art. 62 e da quelle del presente articolo.
2. Il Sindaco, entro 15 giorni successivi alla nomina della Giunta, comunica:
 - ai capi gruppo consiliari e
 - ai presidenti dei consigli di partecipazione e delle consulte di settore;l'elenco dei rappresentanti che il Consiglio comunale deve eleggere in enti, aziende, società ed istituzioni.
3. Entro il termine perentorio di 15 giorni da tale comunicazione i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al Sindaco le proposte di candidatura, alle quali si aggiungano quelle congiuntamente espresse dal Sindaco stesso, dalla Giunta e dai Capi gruppo. Ciascun soggetto esprime sino a due candidature per ogni persona da nominare o designare.
4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - incarico per il quale viene avanzato la proposta;

- dati anagrafici e residenza del candidato;
 - titolo di studio
 - curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
 - elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta.
5. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento deve provvedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1° con le modalità di cui all'art. 60.
6. Divenuta esecutiva la dichiarazione di nomina il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato, invitando a produrre, entro 15 giorni una dichiarazione in carta libera contenente:
- a) l'accettazione della carica alla quale è stato nominato;
 - b) l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa;
 - c) l'attestazione dell'inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere.
- Ricevuta la dichiarazione predetta il Sindaco comunica la nomina all'Ente interessato, trasmettendogli la copia della deliberazione.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità di cui al T.U. n° 267/2000;

ART. 63

Dimissioni, revoca e sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissione o per qualunque altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, su designazione del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco può procedere, alla revoca dell'incarico di singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione.
3. Nel formulare le sostituzioni di cui ai commi precedenti il Sindaco può tener conto delle designazioni proposte per lo stesso incarico.

ART. 64

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione degli atti dell'amministrazione comunale.

3. Il diritto di cui al primo comma è esercitato dai consiglieri richiedendo le informazioni al Segretario Generale ed i dirigenti, ove possibile, forniscono direttamente senza alcun adempimento procedurale le informazioni e le notizie richieste, oppure stabiliscono la data e l'ora in cui le notizie potranno essere direttamente comunicate al consigliere, comunque nei cinque giorni successivi.
4. L'esercizio del diritto, di cui al 2° comma sarà disciplinato dalle norme del regolamento per il diritto di visione degli atti e dei provvedimenti in corso di elaborazione.

ART. 65

Diritto al rilascio di copie

1. Il Consigliere comunale può ottenere copie degli atti amministrativi previa istanza prodotta in carta semplice, indirizzata al Sindaco ed al Segretario Generale, con le stesse modalità ed i termini che saranno stabiliti dal regolamento per l'esercizio del diritto al rilascio delle copie in corso di elaborazione.
2. Le copie sono rilasciate in carta semplice, e senza spese, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale.

ART. 66

Accesso agli atti da parte dei rappresentanti degli organismi di Partecipazione e di consultazione

1. I membri dei consigli di partecipazione delle consulte di settore per l'espletamento delle funzioni connesse al loro incarico, possono esercitare il diritto di informazione, di presa visione degli atti e di ottenere copia, con le stesse modalità con cui tali diritti sono garantiti ai consiglieri comunali.

CAPO XX

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO E ISPETTIVO

ART. 67

Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico – amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di relazioni trimestrali da parte della Giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e di investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
3. Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà al Sindaco, alla commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, tutti gli elementi di valutazione dello stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi di investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta comunale riferisce al Consiglio, con le relazioni trimestrali di cui al 2° comma, le proprie valutazioni e rende noti provvedimenti adottati.
4. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:
 - a) segnalando al Consiglio in occasione della presentazione del Bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico – finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) sottoponendo in base ad essi eventuali proposte;
 - e) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
5. Il controllo politico – amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti, di cui all'art. 82; e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alla finalità per le quali ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
6. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto della segnalazione relative a disfunzione ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
7. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico – amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono dell'attività effettuata.

8. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, prevista dall'art. 19 della L. 81/93, i Consiglieri possono presentare interrogazioni ed istanze scritte. Le interrogazioni ed istanze debbono essere presentate al Segretario comunale oppure, in sua assenza, al funzionario incaricato del procedimento amministrativo addetto alla segreteria, il quale, dopo aver provveduto alla loro registrazione nel protocollo, se ne curerà personalmente la consegna al Sindaco o all'Assessore competente. I destinatari dell'istanza o dell'interrogazione provvederanno, entro i trenta giorni successivi, a fornire risposta sui quesiti posti all'interrogante o all'istante. Le risposte ad istanze ovvero interrogazioni, relative a fatti particolarmente riservati, dovranno essere consegnate personalmente, all'interrogante o istante, in busta chiusa.

CAPO XXI

ISTITUZIONE DI PARTECIPAZIONE PROMOZIONE - RAPPORTI

ART. 68
Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo l'apposito regolamento comunale da approvare a norma dell'art. 53 del vigente statuto.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco alla Commissione consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
3. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.
5. La partecipazione delle associazioni e delle consulte all'impostazione degli atti di programmazione finanziaria ed operativa ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale è ordinato secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione.

CAPO XXII

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART. 69

La consultazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individualità attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione, guidata dal Sindaco e composta di rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.
3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta, con semplice e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicati.
4. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta per la valutazione conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

ART. 70

Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi a programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi alla amministrazione della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite nel regolamento speciale sopra richiamato.
3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori indicando un piano finanziario per quelle proposte che determinano spese a carico dell'ente. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dallo statuto o dal regolamento speciale.

ART. 71

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva.

ART. 72

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri in carica.
2. Copia del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Sindaco dispone l'invio dei copia del regolamento agli organi di partecipazione popolare del decentramento, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico, agli enti, alle aziende, istituzioni, società consorzi, dipendenti od ai quali il comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.
5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.